



LEGGE COSTITUZIONALE 30 ottobre 2003 n.144

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO. ISTITUZIONE, DEFINIZIONE E RESPONSABILITÀ

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 ottobre 2003.

Art. 1

(Principi generali)

Gli organi del potere giudiziario esercitano le loro funzioni secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese. Soggetti alla legge soltanto e tenuti alla puntuale interpretazione ed applicazione del diritto vigente, vengono chiamati e permangono nelle loro funzioni per competenza professionale, obiettività ed imparzialità.

Gli organi del potere giudiziario hanno carattere monocratico.

Art. 2

(Organi del potere giudiziario)

Sono organi della giurisdizione ordinaria il Giudice per la terza istanza, il Giudice d'Appello, il Commissario della Legge, il Giudice Conciliatore, l'Uditore Commissariale.

Sono organi della giurisdizione amministrativa il Giudice amministrativo d'appello e il Giudice amministrativo di primo grado. Il Giudice per la terza istanza esercita anche la giurisdizione amministrativa.

Le funzioni giurisdizionali in grado straordinario nei casi previsti dalla legge sono assegnate al Giudice per i rimedi straordinari.

L'azione di responsabilità civile dei magistrati è assegnata alla competenza dei Giudici per l'azione di responsabilità civile.

I Giudici esercitano tutte le funzioni giurisdizionali loro attribuite espressamente dalla legge. L'Uditore coadiuva il Commissario della Legge nelle sue attività; a lui possono essere demandate o delegate, dal Commissario della Legge, funzioni istruttorie in materia civile e penale.

Ai singoli uffici giudiziari possono venire assegnati più giudici, a ciascuno dei quali è garantita la pienezza delle funzioni giurisdizionali. La legge qualificata sull'ordinamento giudiziario disciplina le sostituzioni tra i giudici del medesimo grado, anche esercenti funzioni giurisdizionali diverse.

Sono Magistrati requirenti il Procuratore del Fisco e il Pro-Fiscale.

Art. 3

(Funzioni giurisdizionali di cui all'articolo 9 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese)

Le funzioni giurisdizionali di cui all'articolo 9 della Legge 26 febbraio 2002 n. 36 sono attribuite al Giudice per la terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari, secondo le disposizioni seguenti.

Al Giudice per la terza istanza spetta la decisione sulla eccezione declinatoria del foro nei giudizi civili, sulla terza istanza nei giudizi civili ed amministrativi e, in ultima istanza, sui ricorsi presentati nell'ambito dei procedimenti penali, riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari personali e reali nonché sulla esecuzione della pena.

Al Giudice per i rimedi straordinari compete la decisione sui conflitti tra le giurisdizioni amministrativa, civile e penale, sui ricorsi per revisione delle sentenze penali, sulle querele di nullità e sui ricorsi per *restitutio in integrum* nei giudizi civili, nonché sulla astensione e ricusazione dei Magistrati.

Art. 4

(Organizzazione del lavoro giudiziario tra i Giudici per la terza istanza e tra i Giudici per i rimedi straordinari)

Al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia civile spetta la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione civile ed amministrativa; al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia penale compete la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione penale. Sulle astensioni e sulle ricusazioni dei Giudici di primo grado e d'appello decide il Giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento in cui le relative istanze sono presentate.

I Giudici per la terza istanza si sostituiscono tra loro in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento di uno di essi; parimenti, e nelle stesse ipotesi, si sostituiscono tra loro i Giudici per i rimedi straordinari.

I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari si avvalgono per gli atti di competenza degli uffici di cancelleria e degli ufficiali giudiziari del Tribunale. I ricorsi, le istanze e le decisioni sono depositate nella Cancelleria presso cui è iscritto il relativo procedimento.

Art. 5

(Astensione e ricusazione dei Giudici per la terza istanza e dei giudici per i rimedi straordinari)

Il Giudice di terza istanza ed il Giudice per i rimedi straordinari sono tenuti ad astenersi e possono essere ricusati dalle parti nei casi previsti dalla legge.

Sulla ricusazione e l'astensione del giudice per la terza istanza decide il giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento nel quale l'istanza è avanzata.

Sulla astensione e la ricusazione dei giudici per i rimedi straordinari e dei Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati decide il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme.

In caso di accoglimento dell'istanza di astensione o di ricusazione, il procedimento è trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale all'altro giudice esercente le stesse funzioni giurisdizionali di quello ricusato.

Art. 6

(Disposizioni procedurali applicabili)

Ai procedimenti ed ai giudizi di competenza dei giudici per la terza istanza e dei giudici per i rimedi straordinari si applicano le disposizioni processuali vigenti, ivi comprese quelle della Legge 25 aprile 2003 n. 55 in quanto compatibili. Eventuali modifiche sono stabilite con legge ordinaria.

Art. 7

*(Competenza per l'azione di sindacato
e per le azioni di responsabilità civile dei magistrati)*

L'azione di sindacato dei magistrati viene esercitata avanti il Collegio Garante della costituzionalità delle norme.

L'azione di responsabilità civile dei magistrati viene esercitata avanti i Giudici per l'azione di responsabilità civile, nominati uno per il primo grado, uno per l'appello e uno per la terza istanza, con relativi supplenti che subentreranno nella trattazione delle cause in caso di astensione, ricazione, incompatibilità o grave impedimento dei titolari.

Art. 8

(Azione di sindacato)

I Magistrati della Repubblica sono responsabili degli atti compiuti nell'espletamento delle proprie funzioni e possono essere chiamati a risponderne mediante l'azione di sindacato.

Il potere di iniziativa dell'azione di sindacato spetta al Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, o ad almeno un terzo dei componenti la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. La deliberazione viene trasmessa dal Presidente dell'organo deliberante al Presidente del Collegio Garante della costituzionalità delle norme che immediatamente attribuisce ad un membro del Collegio le funzioni di Magistrato delle procedure di accertamento.

Il Magistrato delle procedure di accertamento, al quale viene trasmesso l'atto introduttivo del giudizio di sindacato, provvede a darne comunicazione al Magistrato interessato e, assunta ogni opportuna informazione ed ascoltate tutte le parti interessate, delibera sull'ammissibilità e fondatezza della domanda entro il termine di tre mesi dalla trasmissione dell'atto stesso. Il Magistrato nei cui confronti è promossa l'azione ha diritto di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di esercitare la propria difesa nelle forme previste dalla legge.

Se l'azione viene dichiarata inammissibile il procedimento viene archiviato.

Qualora la domanda sia dichiarata ammissibile, il Magistrato dell'accertamento dispone la prosecuzione del processo, trasmettendo gli atti al Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme. Questi attribuisce ad un altro membro del Collegio le funzioni di Magistrato decidente, il quale assegna alle parti due termini, l'uno di prova e l'altro successivo di controprova, di trenta giorni ciascuno per la presentazione, presso la Cancelleria del Tribunale, degli elementi probatori, nonché un termine di trenta giorni per il deposito delle rispettive memorie conclusionali; dopodiché, entro tre mesi, provvederà ad emettere sentenza.

La sentenza sull'azione di sindacato viene trasmessa al Magistrato interessato, alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale ed al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che, in conformità alla decisione stessa, può dichiarare la decadenza dall'incarico del Magistrato, allorché è accertato il venir meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni, ovvero può deliberare l'esonero dall'incarico quando sia stato accertato che il Magistrato ha compromesso la fiducia, il rispetto, l'estimazione morale e professionale che gli competono ovvero il prestigio dell'amministrazione della giustizia.

Può essere disposta dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria la sospensione cautelare durante lo svolgimento dell'azione di sindacato in attesa della sua definizione. In tal caso viene corrisposto al Magistrato un assegno alimentare il cui importo è pari alla metà del piede retributivo stabilito dalla legge per quell'incarico.

Art. 9

(Responsabilità civile dei magistrati)

Chiunque abbia subito un danno conseguente a provvedimento giudiziario del Magistrato adottato con dolo o per colpa grave o per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali anche derivanti dalla ingiusta privazione della libertà personale.

Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto stesso, la parte ha presentato l'istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, sessanta giorni dalla data di deposito in cancelleria.

Se il termine non è previsto debbono in ogni caso decorrere inutilmente novanta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

Costituiscono colpa grave:

- 1) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
- 2) l'affermazione determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- 3) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- 4) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

L'azione di risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti dei Sindaci di Governo entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel quale l'evento dannoso si è verificato. L'atto introduttivo deve essere depositato presso la Cancelleria Civile del Tribunale.

Entro un anno dall'avvenuto risarcimento del danno lo Stato esercita l'azione di rivalsa nei confronti del Magistrato il cui provvedimento o la cui violazione ha procurato il danno.

Il Magistrato il cui provvedimento è oggetto di giudizio può intervenire in ogni fase e grado del procedimento.

La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il Magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio.

L'azione viene promossa avanti i Giudici per la responsabilità civile dei magistrati. Il procedimento si svolge con le norme della procedura ordinaria.

La sentenza definitiva viene trasmessa al magistrato interessato, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e al Consiglio Giudiziario per la presa d'atto.

Art. 10

(Norme transitorie e di coordinamento)

Il Collegio Garante per la Costituzionalità delle Norme esercita le funzioni giurisdizionali di cui all'articolo 9 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese sino a che i giudici per la terza istanza ed i giudici per i rimedi straordinari abbiano prestato il giuramento. Il Collegio Garante provvede a trasmettere alla Cancelleria del Tribunale i procedimenti che non siano stati trattenuti per la decisione a tale data.

Le azioni di responsabilità civile dei magistrati continuano ad esercitarsi avanti agli organi esistenti, nominati ai sensi dell' articolo 15 della Legge 28 ottobre 1992 n. 83, che decadranno al momento del giuramento dei Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati nella mani dell'Ecc.ma Reggenza. I Giudici per l'azione di responsabilità civile subentreranno nella trattazione e nella decisione anche nei procedimenti e giudizi pendenti a tale data.

Art. 11
(Abrogazioni)

Sono abrogate le disposizioni della Legge 28 ottobre 1992 n. 83 e tutte le altre norme in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 12
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 novembre 2003/1703 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Lonfernini – Valeria Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Loris Francini